

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2014

che modifica l'allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/663/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti.
- (2) È opportuno allineare il livello d'azione per i PCB diossina-simili nelle argille vendute come integratori alimentari al livello d'azione applicabile alle stesse argille destinate all'alimentazione degli animali, quale stabilito dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e allineare il livello d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei cereali destinati al consumo umano ai livelli d'azione applicabili ai cereali destinati all'alimentazione degli animali.
- (3) I semi oleosi sono risultati contaminati da diossine e PCB diossina-simili e se è stato stabilito un livello d'azione per i semi oleosi destinati all'alimentazione degli animali, un tale livello non è stato stabilito per quelli destinati al consumo umano. È quindi opportuno fissare livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei semi oleosi destinati al consumo umano.
- (4) Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate) è opportuno applicare i fattori specifici di concentrazione relativi all'operazione di essiccazione secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) La raccomandazione 2013/711/UE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

L'allegato della raccomandazione 2013/711/UE è sostituito dall'allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 37).

⁽²⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) per “diossine + furani (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzo-furani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente);
- b) per “PCB diossina-simili (OMS-TEQ)” si intende la somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS utilizzando gli OMS-TEF;
- c) per “OMS-TEQ” si intendono i fattori di tossicità equivalente dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (*International Programme on Chemical Safety* — IPCS), tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, *Toxicological Sciences* 93(2), 223–241 (2006)].

ALIMENTI	LIVELLO D'AZIONE PER DIOSSINE + FURANI (OMS-TEQ) ⁽¹⁾	LIVELLO D'AZIONE PER PCB DIOSSINA-SIMILI (OMS-TEQ) ⁽¹⁾
Carni e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) ⁽²⁾ dei seguenti animali		
— bovini e ovini	1,75 pg/g di grasso ⁽³⁾	1,75 pg/g di grasso ⁽³⁾
— pollame	1,25 pg/g di grasso ⁽³⁾	0,75 pg/g di grasso ⁽³⁾
— suini	0,75 pg/g di grasso ⁽³⁾	0,50 pg/g di grasso ⁽³⁾
Grassi misti	1,00 pg/g di grasso ⁽³⁾	0,75 pg/g di grasso ⁽³⁾
Muscolo di pesci d'allevamento e prodotti dell'acquacoltura	1,50 pg/g di peso umido	2,50 pg/g di peso umido
Latte crudo ⁽²⁾ e prodotti lattiero caseari ⁽²⁾ , compreso il grasso del burro	1,75 pg/g di grasso ⁽³⁾	2,00 pg/g di grasso ⁽³⁾
Uova di galline e ovoprodotti ⁽²⁾	1,75 pg/g di grasso ⁽³⁾	1,75 pg/g di grasso ⁽³⁾
Argille come integratori alimentari	0,50 pg/g di peso umido	0,50 pg/g di peso umido
Cereali e semi oleosi	0,50 pg/g di peso umido	0,35 pg/g di peso umido
Frutta e ortaggi (incluse le erbe aromatiche) ⁽⁴⁾	0,30 pg/g di peso umido	0,10 pg/g di peso umido

⁽¹⁾ Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

⁽²⁾ Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria si rimanda alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽³⁾ I livelli d'azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 2 %.

⁽⁴⁾ Per la frutta e gli ortaggi essiccati (incluse le erbe aromatiche essiccate), si applica l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006. Per le erbe aromatiche essiccate si tiene conto di un fattore di concentrazione per l'essiccazione pari a 7.»